



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. FERMI"

SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° - 40139 BOLOGNA  
Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena  
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

E-mail: [fermi@liceofermibo.net](mailto:fermi@liceofermibo.net)

Web-site: [www.liceofermibo.net](http://www.liceofermibo.net)

**Circolare Docenti n. 10 del 15-09-'08**

**A TUTTI I DOCENTI  
DELLA SEDE E  
DELLA SEZ. ASSOCIATA**

- Oggetto:** 1 - [INTEGRAZIONE CIRCOLARE N.6 SULLE ASSENZE](#)  
2 - [DISPOSIZIONI SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO](#)  
3 - [MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE E DELLE ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI](#)

### **PUNTO 1° ASSENZE PER MALATTIA**

Per quanto riguarda le assenze per malattia, le precisazioni della nuova circolare Brunetta confermano che **la decurtazione economica opera per ogni episodio di assenza ed è permanente per tutti i dieci giorni**. In sostanza, "i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l'assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque "scontato" relativamente ai primi dieci giorni".

Per i giorni successivi ai 10 giorni "occorre applicare il regime giuridico-economico previsto dai CCNL e accordi di comparto per le assenze per malattia". Con riferimento al CCNL del Comparto Scuola, dopo il decorso dei primi dieci giorni tornerà ad applicarsi pertanto l'art. 17, comma 8, che, come è noto, regola il trattamento economico spettante al dipendente nel caso di assenza per malattia nel triennio.

L'eventuale decurtazione va calcolata in trentesimi. Per la voce retribuzione professionale docenti – RPD - i compensi mensili sono quelli previsti dalla tabella n. 4 del CCNL, per cui le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:

	<b>R. P. D.</b>	<b>Trattenuta lorda giornaliera</b>
<b>da 0 a 14 anni</b>	<b>€ 164,00</b>	<b>€ 5,47</b>
<b>da 15 a 27 anni</b>	<b>€ 202,00</b>	<b>€ 6,73</b>
<b>da 28 anni</b>	<b>€ 257,50</b>	<b>€ 8,58</b>

Per i compensi diversamente strutturati (ore eccedenti, funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi, compensi forfettari in genere) si ritiene invece che dovranno essere individuati apposite modalità e criteri di calcolo che tengano conto della specificità del settore scolastico.

### **Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici**

Il d.l. n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Come è noto, gli istituti cui ricorrere per la giustificazione dell'assenza sono, ricorrendone i presupposti: i permessi brevi, soggetti a recupero, se concessi; i permessi per documentati motivi personali; l'assenza per malattia; gli altri permessi previsti da leggi o contratti; le ferie (fino a 6 giorni con gli stessi motivi e le stesse modalità dei permessi per motivi personali suindicati). Se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Il dipendente deve dichiarare preventivamente alla scuola le variazioni delle fasce orarie di reperibilità previste dalla norma e presentare la documentazione relativa, attestante l'avvenuto accertamento. Si conferma che non sono soggette ad alcuna trattenuta le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e quelle relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

## **Permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità**

L'art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente di permessi orari giornalieri per un'ora al giorno (comma 2) o di quelli giornalieri per tre giorni al mese (comma 3). Le due modalità di fruizione sono accordate direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, per cui il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal d.l. n. 112 del 2008.

## **Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità.**

In base alla legge n. 104 del 1992, i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l'assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività. Secondo l'art. 33, comma 3, della l. n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile.

Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero.

## **Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo**

Tali casistiche (Legge 13 luglio 1967, n. 584 per donatori di sangue e di emocomponenti, Legge 6 marzo 2001, n. 52 per donatori di midollo osseo) non sono state contemplate specificamente dal decreto legge e dalla legge n. 133, ma non sono state neanche espressamente abrogate o modificate. Il Dipartimento della funzione pubblica promuoverà le opportune iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione.

### **PUNTO 2°**

#### **DISPOSIZIONI SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO**

Sulla base di quanto presentato nell'ultimo Collegio Docenti sui fondi complessivamente spettanti all'Istituto per le attività aggiuntive, una volta assegnate dal Collegio le funzioni relative all'organigramma (il cui prospetto analitico con i nominativi è stato pubblicato nel sito del Liceo nell'area riservata), nel rispetto delle priorità definite dalla Contrattazione integrativa di Istituto, gli unici fondi attualmente disponibili, che residuano, ammontano a € 88.262. Tali fondi dovranno essere prioritariamente impegnati per le attività di recupero: per i corsi estivi, sulla base delle spese sostenute nel mese di Luglio 2008, si accantona un complesso di € 40.000 per tutti i Dipartimenti, mentre la differenza pari a € 48.262 dovrà essere utilizzata dai Dipartimenti prioritariamente nelle attività di sostegno in itinere e recupero infraquadrimestrale e, successivamente, per tutte le altre attività deliberate da ogni Dipartimento. L'assegnazione dei fondi ad ogni Dipartimento terrà conto dell'andamento storico della spesa di ogni Dipartimento nelle attività di sostegno e recupero infraquadrimestrale, e della incidenza delle insufficienze nelle valutazioni disciplinari intermedie.

**I Responsabili dei Dipartimenti sono tenuti a vigilare affinché i docenti non inizino alcuna attività da retribuire (recupero-sostegno-potenziamento o attivazione di progetti) senza la preventiva assegnazione e la conseguente delibera di utilizzo, da parte del Dipartimento stesso.**

### **PUNTO 3°**

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE E DELLE ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI**

Viene incentivata la disponibilità ad effettuare la 1° ora, con reperibilità presso la sede per l'inizio dell'ora, solo se l'ora eccedente non viene poi effettuata (la retribuzione di un'ora eccedente è € 25,89 lordo per docente laureato; € 23,86 lordo per docente diplomato; il netto dipende dall'aliquota di IRPEF, dal 27 al 38 %, applicata sullo stipendio di ciascun docente.

Si invitano ancora una volta i docenti a dare disponibilità ad effettuare ore eccedenti, per assicurare la regolarità del servizio scolastico.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Elviana Amati

.....